



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 305 TFT 24

DEL 28 FEBBRAIO 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente dall' Avv. Giuseppe Dacqui, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona del Dott. Felice Crosta, nella riunione del giorno 28 febbraio 2017 ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

Procedimento n. 35/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI:

- a) BALDASSARE BENENATI, Presidente, all'epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D. Città di Salemi;
- b) PIERO MAGIARACINA, tesserato Segretario, all'epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D. Campobello;
- c) NICOLO' DI BERNARDO, tesserato Vice Presidente, all'epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D. Ludos Alcamo;
- d) SALVATORE CATALANO Presidente, all'epoca dei fatti, della la Soc. A.S.D. Nuova Sportiva del Golfo;
- e) La Società A.S.D. CITTA' DI SALEMI
- f) La Soc. CAMPOBELLO;
- g) La Soc. LUDOS ALCAMO;
- h) La Soc. KIRIO VALDERICE 2002
- i) La Soc. A.S.D. NUOVA SPORTIVA DEL GOLFO;

La Procura Federale con nota 7224/123 pf16-17/CS/MB/cf del 13 gennaio 2017 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate:

- a) Il sig. Baldassare Benenati, Presidente all'epoca dei fatti della Soc. A.S.D. Città di Salemi, per il fatto di avere organizzato, presso lo Stadio S. Giacomo di Salemi, nei giorni 13 – 14 – 15 – 16 giugno 2016, un Torneo, riservato alle categorie "piccoli amici" (anni 2009 – 2010), pulcini (anni 2005, 2006,2007 e 2008) ed esordienti (anni 2003 e 2004), e pubblicizzato mediante una locandina recante il logo della F.I.G.C., senza che fosse stata richiesta, né tantomeno rilasciata, la necessaria preventiva autorizzazione del Comitato Regionale competente per territorio, ciò in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (così come sostituito integralmente dall'art. 28 del nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) ed al punto 8.3, lett. C) del Comunicato Ufficiale n.1 Stagione Sportiva 2015 – 2016, del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C.;
- b) Il sig. PIERO MAGIARACINA, tesserato (Segretario) all'epoca dei fatti della Soc. A.S.D. Campobello, per il fatto di avere consentito la partecipazione di calciatori, tesserati per la Società A.S.D. Campobello, ad un Torneo, organizzato dalla Società

A.S.D. Città di Salemi, presso lo Stadio S. Giacomo di Salemi, nei giorni 13-14-15-16 giugno 2016 e riservato alle categorie “piccoli amici” (anni 2009 – 2010), pulcini (anni 2005, 2006,2007 e 2008) ed esordienti (anni 2003 e 2004), e pubblicizzato mediante una locandina recante il logo della F.I.G.C, senza che fosse stata richiesta, né tantomeno rilasciata, la necessaria preventiva autorizzazione del Comitato Regionale competente per territorio, ciò in violazione dell’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (così come sostituito integralmente dall’art. 28 del nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) ed al punto 8.3, lett. C) del Comunicato Ufficiale n.1, Stagione Sportiva 2015 – 2016, del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C.;

- c) Il sig. Nicolò Di Bernardo tesserato (Vice Presidente) all’epoca dei fatti della Soc. A.S.D. Ludos Alcamo, per il fatto di avere consentito la partecipazione di calciatori, tesserati per la Società A.S.D. Campobello, ad un Torneo, organizzato dalla Società A.S.D. Città di Salemi, presso lo Stadio S. Giacomo di Salemi, nei giorni 13-14-15-16 giugno 2016 e riservato alle categorie “piccoli amici” (anni 2009 – 2010), pulcini (anni 2005, 2006,2007 e 2008) ed esordienti (anni 2003 e 2004), e pubblicizzato mediante una locandina recante il logo della F.I.G.C, senza che fosse stata richiesta, né tantomeno rilasciata, la necessaria preventiva autorizzazione del Comitato Regionale competente per territorio, ciò in violazione dell’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (così come sostituito integralmente dall’art. 28 del nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) ed al punto 8.3, lett. C) del Comunicato Ufficiale n.1, Stagione Sportiva 2015 – 2016, del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C
- d) Il sig. Salvatore Catalano, Presidente all’epoca dei fatti della A.S.D. Nuova Sportiva del Golfo per il fatto di avere consentito la partecipazione di calciatori, tesserati per la Società A.S.D. Campobello, ad un Torneo, organizzato dalla Società A.S.D. Città di Salemi, presso lo Stadio S. Giacomo di Salemi, nei giorni 13-14-15-16 giugno 2016 e riservato alle categorie “piccoli amici” (anni 2009 – 2010), pulcini (anni 2005, 2006,2007 e 2008) ed esordienti (anni 2003 e 2004), e pubblicizzato mediante una locandina recante il logo della F.I.G.C, senza che fosse stata richiesta, né tantomeno rilasciata, la necessaria preventiva autorizzazione del Comitato Regionale competente per territorio, ciò in violazione dell’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (così come sostituito integralmente dall’art. 28 del nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) ed al punto 8.3, lett. C) del Comunicato Ufficiale n.1, Stagione Sportiva 2015 – 2016, del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C;
- e) La Società A.S.D. CITTA’ DI SALEMI, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1, C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal sig. Baldassare Benenati (Presidente), alla quale apparteneva al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei confronti e nel cui interesse era espletata l’attività contestata;
- f) La Società A.S.D. CAMPOBELLO, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2, C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal sig. Piero Magiaracina (Segretario), alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

- g) La Società A.S.D. LUDOS ALCAMO, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2, C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal sig. Nicolò Di Bernardo (Vicepresidente), alla quale apparteneva al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;
- h) La Società A.S.D. KIRIO VALDERICE 2002, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal sig. Sergio Basiricò (Responsabile tecnico) alla quale apparteneva al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;
- i) La Società A.S.D. NUOVA SPORTIVA DEL GOLFO a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal sig. Salvatore Catalano (Presidente) alla quale apparteneva al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

Nei termini procedurali è pervenuta memoria difensiva da parte dell'A.S.D. Città di Salemi. All'udienza dibattimentale del 28 febbraio 2017, si sono presentati l'Avv. Rapallo, in difesa della società Città di Salemi e del Sig. Benenati Baldassare, presente personalmente, nonché il Presidente della società Ludos Alcamo, Sig. Di Bernardo Nicolò.

Nessuno è presente per gli altri soggetti deferiti, regolarmente convocati da questo Tribunale Federale Territoriale.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 2.000,00 a carico della società A.S.D. Città di Salemi;
- Inibizione di anni uno e mesi sei a carico del Sig. Benenati Baldassare;
- Ammenda di € 1.000,00 a carico delle società A.S.D. Campobello, A.S.D. Kirio Valderice, A.S.D. Ludos Alcamo, A.S.D. Nuova Sportiva del Golfo;
- Inibizione di mesi dodici a carico dei Sigg.ri Mangiaracina Piero, Di Bernardo Nicolò, Catalano Salvatore.

Riferisce la Procura Federale che al Sig. Basiricò Sergio (A.S.D. Kirio Valderice 2002) è stata applicata sanzione convenuta con la Procura Federale ai sensi dell'art. 32 sexies del C.G.S.

Il difensore di fiducia del Sig. Benenati Baldassare e della società A.S.D. Città di Salemi,, dopo ampia illustrazione dei motivi indicati nella memoria depositata in termini, ha concluso per il loro proscioglimento.

Il Sig. Di Bernardo Nicolò, presidente della A.S.D. Ludos Alcamo, ha confermato le proprie dichiarazioni rese innanzi al collaboratore della Procura Federale ed ha chiesto il proprio proscioglimento e quello della società da lui rappresentata perché non ha mai partecipato al torneo in questione ed il nominativo della società rappresentata è stato abusivamente inserito nella locandina che lo pubblicizzava.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale preliminarmente deve rigettare l'eccezione di irricevibilità del deferimento sollevata dalla difesa dell'A.S.D. Città di Salemi sul presupposto del non rispetto del termine perentorio di cui all'art. 32 ter comma 4 del C.G.S.

Infatti, la recente pronuncia della Corte Federale d'Appello Sezioni Unite (Com. Uff. n. 065/CFA– riunione del 23.11.2016) esclude la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, pur essendo tardivo l'esercizio dell'azione disciplinare, oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l'invio della memoria o per

richiedere di essere sentito, non può condurre ad una dichiarazione di irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all'art. 32 ter, comma 4, C.G.S.; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito illustrate. Ritene indispensabile questo Tribunale ripercorrere i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici nella pronuncia in rilievo per traslarlo nella fattispecie in esame. L'indagine non può che muovere dal dato positivo: a norma dell'art. 32 ter, comma 4, C.G.S., «quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (...)». Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva F.I.G.C. e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all'inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, C.G.S. allo stesso deve essere negata natura perentoria». Nella prospettiva assunta dai giudici delle Sezioni Unite -e che qui evidentemente si condivide- «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell'interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi». E qui viene in rilievo l'art. 38, comma 6, C.G.S. a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 C.G.S. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell'arco dell'intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all'art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all'art. 23, comma 2, C.G.S., in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all'art. 32 sexies C.G.S. (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”). È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell'attività processuale indicata nel termine assegnato. Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite, ad escludere la perentorietà del termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, C.G.S., vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia

sportiva”), laddove l’art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, C.G.S., alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016) richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 4319/2016-17). Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte». Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)», si tratta quindi di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole». Posta dunque la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l’effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questo Tribunale Territoriale intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinerari procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo temperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per

quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l'indagato che, all'esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell'apposito registro. Pertanto, all'eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l'ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio».

Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dai giudici a Sezioni Unite attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S. Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32, ter, comma 4 C.G.S.) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale "deve" esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all'interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all'art. 38, comma 6, C.G.S., «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all'art. 1, comma 2, C.G.S., alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: "Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI"», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. «Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all'art. 2, comma 6, C.G.S. Coni che prevede espressamente che "Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"». E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, C.G.S. F.I.G.C.e 2, comma 6, C.G.S. Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall'art. 152 c.p.c. (rubricato "Termini legali e termini giudiziari"), che così recita al comma 2: "I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori", «(...) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, C.G.S.. Ed allora, riepilogando, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d'Appello, riunita a Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, C.G.S., in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l'inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità del deferimento emesso oltre lo stesso. La questione che attiene alla rilevabilità d'ufficio da parte di questa Corte della violazione dei termini ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S. è da reputarsi superata e assorbita dalla decisione in punto natura non perentoria del termine de quo.

Esclusa, pertanto, la perentorietà dei termini ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S., ritiene, questo Collegio, che dall'esame degli atti ufficiali emergano elementi sufficienti a provare, ogni oltre ragionevole dubbio, (vedasi per tutti la predisposizione di una locandina che

pubblicizzava il Torneo con l'utilizzo del logo della F.I.G.C. in assenza di specifica autorizzazione e le dichiarazioni rese dai dirigenti della Società partecipanti) che l'A.S.D. Città di Salemi ha organizzato nel periodo compreso tra il 13 ed il 16 giugno 2016 un Torneo presso lo stadio S. Giacomo di Salemi riservato alle categorie "Piccoli Amici", "Pulcini" ed "Esordienti" senza avere richiesto la preventiva autorizzazione al competente Comitato Regionale Sicilia a nulla rilevando che l'organizzazione del Torneo sia stata considerata approssimativa o che la stessa sia stata qualificata dal sig. Baldasare Benenati quale raduno di giovani calciatori (anche perché ove fosse vera quest'ultima tesi il raduno doveva essere, comunque, autorizzato dal competente Comitato Regionale). Di contro risulta che il Torneo abbia avuto una fase preliminare ed una fase finale attraverso la disputa di gare di semifinale (vedasi dichiarazione sig. Salvatore Catalano).

Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai predetti tesserati consegue inoltre la responsabilità diretta e oggettiva delle Società deferite.

Vanno viceversa prosciolti da qualsiasi addebito il sig. Nicolò Di Bernardo e la Società A.S.D. Ludos Alcamo in quanto oltre a quanto riportato nella locandina non vi sono altri elementi che possano, oltre ogni ragionevole dubbio, comprovare la partecipazione della suddetta società al predetto Torneo rilevato che alcune società che risultavano indicate in locandina poi di fatto non vi hanno aderito.

In ragione delle superiori considerazioni vanno accolte le richieste della Procura Federale nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione al sig. Baldassare Benenati, Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Città di Salemi;

Mesi uno di inibizione al sig.ri Piero Magiaracina tesserato quale Segretario per l'A.S.D. Campobello;

Mesi uno di inibizione al sig. Salvatore Catalano, Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Nuova Sportiva del Golfo.

Ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico dell'A.S.D. Città di Salemi a titolo di responsabilità diretta.

Ammenda di € 150,00, a titolo di responsabilità oggettiva, a carico dell'A.S.D. Campobello, dell'A.S.D. Kirio Valderice 2002, ed a titolo di responsabilità diretta, così dovendosi modificare il capo del deferimento, a carico dell'A.S.D. Nuova Sportiva del Golfo.

Proscioglie da qualsiasi addebito il sig. Nicolò Di Bernardo e l'A.S.D. Ludos Alcamo.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 36/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CRISTIAN PARADISO (Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Terranova Gela);

A.S.D. TERRANOVA GELA

Con nota 7248/304fi16-17/CS/MB/sds del 13/01/2017, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Cristian Paradiso, Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti della Società Terranova Gela per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, 1° e 3° comma del

C.G.S. per non essersi presentato, benché convocato per ben due volte, davanti al Collaboratore della Procura Federale Avv. Orazio Di Maggio.

La Società A.S.D. Terranova Gela a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte al presidente della stessa sig. Paradiso Cristian.

Le parti deferite, sebbene convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione a carico delle parti deferite delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Terranova Gela;
- Inibizione di mesi quattro a carico del Sig. Paradiso Cristian.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva che risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti la responsabilità di quanto addebitato al sig. Cristian Paradiso, il quale benché regolarmente convocato a comparire dinanzi al Collaboratore della Procura Federale per il giorno 11/11/2016 presso la Delegazione Provinciale di Ragusa con telegramma del 07/11/2016 per essere ascoltato in ordine ad una indagine relativa ad alcune sue presunte dichiarazioni riportate da una testata giornalistica e poi rilanciate da alcuni siti internet, non si presentava senza addurre alcuna giustificazione.

Lo stesso sig. Cristian Paradiso veniva riconvocato per il successivo giorno 15/11/2016 ma ancora una volta non si presentava senza addurre alcuna giustificazione.

Ne consegue che, come da deferimento, il Cristian Paradiso debba ritenersi responsabile della violazione di cui all'art. 1 comma 1 e 3 C.G.S.

La Società deferita deve, infine, ritenersi direttamente responsabile ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per il fatto addebitato al proprio Presidente e rappresentante legale della stessa.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

A carico del sig. Paradiso Cristian, Presidente dell'A.S.D. Terranova Gela all'epoca dei fatti, mesi due di inibizione.

A carico dell'A.S.D. Terranova Gela, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 300,00

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 28 febbraio 2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**